

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-640 del 06/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ACEF S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA UMBRIA 8/14. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-667 del 06/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ACEF S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA UMBRIA 8/14. MODIFICA SOSTANZIALE**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Det. Dir. 6/12/2013 n. 2365 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta ACEF S.p.A. per l'attività di "ripartizione e confezionamento prodotti chimici e farmaceutici" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con Provv. Unico del 24/1/2014 prot. n. 2402. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs n. 152/06;
- autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'art. 124 del D.lgs n. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta ACEF S.p.A., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota 9.6.2017, prot. n. 16867 (acquisita agli atti in data 13.6.2017 con prot. n. 6941), per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "ripartizione e confezionamento prodotti chimici e farmaceutici" svolta dalla nello stabilimento di Fiorenzuola d'Arda, via Umbria n. 8/14. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 in conseguenza dellaa modifica sostanziale della situazione emissiva dello stabilimento;
  - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rispetto alla quale viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;;
  - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con note n. 30266 del 20.10.2017 (prot. Arpae n. 13281 del 23.10.2017) e n. 30655 del 24.10.2017 (prot. Arpae n. 13363 del 25.10.2017);

**PRESO ATTO** che:

- le modifiche, riguardano lo spostamento di E19 (ricambio aria magazzino prodotti maleodoranti), l'accorpamento in E35 degli impianti termici che generavano le emissioni E14 ed E15, l'attivazione di nuovi punti di emissione: E20 aspirazione autoclave laboratorio di microbiologia, E22 camera sterile, E34 impianto termico riscaldamento stabilimento (due caldaie aventi potenza complessiva pari a 400 kW), E28 ed E29 cappe laboratorio munite di prefiltra e filtro a carbone attivo, E21, E23 (alternativa ad E24), E24 (alternativa ad E23), E25 (alternativa ad E26), E26 (alternativa ad E25) ed E30 braccetti di aspirazione nei locali laboratorio, E47, E48, E49 ed E50 armadi ventilati locale reagenti. E30 sarà dotata di due ventilatori collegati in bypass che non funzioneranno mai contemporaneamente;

- viene dichiarata la presenza i punti di emissione E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, aventi solo la funzione di garantire il ricambio di aria negli ambienti interni e l'eliminazione di E11;
- al sistema di trattamento dello stabilimento in oggetto (costituito da: dissabbiatore gravimetrico, disoleatore gravimetrico e pozzetto con filtri oleoassorbenti) confluiscono:
  - - le acque reflue provenienti dal lavaggio degli ambienti di lavoro;
  - - le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree carico – scarico merci;
  - - le acque meteoriche di dilavamento dell'area cortilizia posta sul retro dello stabilimento;
- lo scarico in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra è classificato come scarico (**S2**) di acque reflue industriali e recapita nella pubblica fognatura di Via Romagna;
- le acque reflue industriali provenienti dal locale lavaggio delle attrezzature per la ripartizione vengono convogliate, mediante una condotta aerea, all'impianto di depurazione della Ditta ARDA NATURA SRL, in possesso della relativa autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con atto del 15/11/2011, prot. n° 29670/2011/MT;
- gli scarichi S0 (di nuova realizzazione), S1, S3, S4 ed S5 sono costituiti da acque reflue domestiche e/o meteoriche. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione ex art. 124 del Dlgs 152/2006;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, dal Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, con nota n. 14318 del 14.11.2017; in particolare per E28 ed E29 non erano fissati limiti di emissione alla luce dei consumi dei reagenti già dichiarati dall'Azienda;
- parere favorevole espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, dall'Azienda USL con nota del n. 111305 del 16.12.2017 (prot. Arpae n. 15816 del 18.12.2017); in particolare era chiesto che le cappe di laboratorio debbano rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla norma UNI EN 14175:2004, nonché che l'emissione E19 non sia causa di disturbo e nocimento per il vicinato. Si fa presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- la nota n. 32402 del 8.11.2017 (prot. Arpae n. 1007 del 23.1.2018) con cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda, verificata al conformità urbanistica, esprimeva parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e riferiva che l'attività è compatibile dal punto di vista acustico con il contesto in cui è inserita;
- parere favorevole espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con note n. 1763 del 17.1.2018 (prot. Arpae n. 712 del 18.1.2018) e n. 3758 del 01.02.2018 (prot. Arpae n. 1622 del 02.02.2018) in merito all'autorizzazione allo scarico S2;

#### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con

la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ACEF S.p.A.;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ACEF S.p.A.** (C. FISC. 00098610330) per l'attività di "ripartizione e confezionamento prodotti chimici e farmaceutici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Umbria n. 8/14 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 in conseguenza della modifica sostanziale della situazione emissiva dello stabilimento;
  - autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'art. 124 del D.lgs n. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 SALA RIPARTIZIONE NON GMP P006-P007-P008**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 LABORATORIO CAPP A DX**

Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	40	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. E3 LABORATORIO BRACCI DI ASPIRAZIONE E ARMADI VENTILATI**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. E4 LABORATORIO CAPP A SX**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. E5 SALA RIPARTIZIONE NON GMP P005 (ATEX)**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E6 SALA RIPARTIZIONE NON GMP P003-P004**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E7 SALA GMP STEROIDI**

Portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E8 SALA GMP MULTIPURPOSE**

Portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. 9 LOCALE MAGAZZINO GMP**

Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. E10 BOX INFIAMMABILI**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. 12 CARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. 13 CARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. E19 ASPIRAZIONE ELETTROVENTILATORE MAGAZZINO PRODOTTI MALEODORANTI**

Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. E20 ASPIRAZIONE AUTOCLAVE LABORATORIO MICROBIOLOGIA (EX1)**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. E21 N. 5 BRACCETTI LABORATORIO MICROBIOLOGIA (EX2)**

Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

#### **EMISSIONE N. E22 CAPPA CAMERA STERILE (EX3)**

Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE N. E23 N. 5 BRACCETTI SALA STRUMENTI NON GMP (E4B) – ALTERNATIVA AD E24**

Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE N. E24 N. 5 BRACCETTI SALA STRUMENTI NON GMP (E4A) – ALTERNATIVA AD E23**

Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE N. E25 N. 15 BRACCETTI SALA STRUMENTI CQ- GMP (E5A) – ALTERNATIVA AD E26**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE N. E26 N. 15 BRACCETTI SALA STRUMENTI CQ- GMP (E5B) – ALTERNATIVA AD E26**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE N. E27 CAPPА SALA STRUMENTI CQ (EX5C)**

Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE N. E28 CAPPА LABORATORIO CQ (EX6)**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m

**EMISSIONE N. E29 CAPPА LABORATORIO CQ (EX7)**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m

**EMISSIONE N. E30 N. 12 BRACCETTI ASPIRAZIONE LABORATORIO CQ (EX8A-EX8B)**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m

**EMISSIONE N. E32 N. 1 BOCCHETTA ASPIRAZIONE LOCALE LAVAGGIO (EX9)**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m

**EMISSIONE N. E33 CAPPА CAMPIONATURA STANZA P103 (EXFPS)**

Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m

**EMISSIONE N. E36 UTA LABORATORIO MICROBIOLOGICO 1° PIANO (CDZ12)****EMISSIONE N. E37 UTA SALA CORSI 1° PIANO (EX11)****EMISSIONE N. E38 UTA SALA STRUMENTI 1° PIANO (CDZ13)****EMISSIONE N. E39 UTA SPOGLIATOIO 1° PIANO (EXSP)****EMISSIONE N. E40 UTA LABORATORIO CQ (CDZ14)****EMISSIONE N. E41 UTA UFFICI PIANI 1° E 2° (CDZ5)****EMISSIONE N. E42 ESTRATTORE ARIA SERVIZI IGIENICI 1° PIANO (EB1)****EMISSIONE N. E43 ESTRATTORE ARIA SERVIZI IGIENICI 2° PIANO (EB2)**

**EMISSIONE N. E44 UTA CORRIDOI E SAS AREE GMP E NON GMP (CDZ3)**

**EMISSIONE N. E45 UTA SPOGLIATOI E SERVIZI PIANO TERRA E PIANO 1° (TV1)**

**EMISSIONE N. E46 UTA ESTRATTORE STANZA P103 (E18)**

**EMISSIONE N. E47 ARMADIO VENTILATO (EX10A)**

**EMISSIONE N. E48 ARMADIO VENTILATO (EX10B)**

**EMISSIONE N. E49 ARMADIO VENTILATO (EX10C)**

**EMISSIONE N. E50 ARMADIO VENTILATO (EX10D)**

- a) i camini di emissione (con l'esclusione dei punti da E36 ad E50) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  - b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
    - o metodo UNI 16911 per la determinazione delle **portate**;
    - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
    - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
  - c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
  - d) dovranno essere effettuati, da parte del gestore dello stabilimento, monitoraggi alle emissioni **E1, E5, E6, E7 ed E8** con frequenza almeno annuale;
  - e) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
  - f) i sistemi di abbattimento, ed in particolare i filtri a carbone attivo devono essere mantenuti in perfetta efficienza. La frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento (validata dalle relative fatture di acquisto) nonché le operazioni di manutenzione effettuate ai medesimi devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
  - g) i dati rilevati dai pressostati differenziali installati sulle emissioni **E1, E5, E6, E7 ed E8** dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, sul registro di cui al punto f);
  - h) i consumi mensili dei prodotti usati nei laboratorio di analisi devono essere annotati sul registro di cui al precedente punto f);
  - i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi o modificati è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi **15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico (S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico (S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:

- a) pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c) gli effluenti derivanti da processi produttivi non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del gestore dello stabilimento;
- d) i limiti di accettabilità stabiliti dall'AUA non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) qualora si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie interne la Ditta dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo:**

- che i fanghi, le morchie oleose e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento e/o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- che, in ottemperanza a quanto indicato nel parere AUSL n. 111305 del 16.12.2017, le cappe dei laboratori rispettino quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla norma UNI EN 14175 e l'emissione E19 non sia causa di disturbo e nocimento per il vicinato;
- è vietata l'immissione di rifiuti nella rete fognaria pubblica;

6. **di dare atto che:**

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato può riservarsi il diritto di modificare in tutto o in parte o di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore medesimo o nuove acquisizioni tecnico normative; tali modificazioni saranno portate a conoscenza della ditta ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento;
- ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06 i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi e ispezioni all'interno dell'insediamento;
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente



- per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**